

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione CIVILE

Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice, Dott.ssa Anna Maria Rossi,

Vista la proposta di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositata in data 14 maggio 2020, dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.

Elena Ceserani presso il cui Studio sito in Bologna, alla Santo Stefano n. 29 elegge domicilio

Letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, Avv. ti [REDACTED]

[REDACTED]
posto che il sovraindebitato ha un'esposizione debitoria pari ad Euro 325.339,26 derivata principalmente dai debiti contratti verso l'Agenzia delle Entrate a fronte degli accertamenti fiscali espletati alle società [REDACTED] negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 (in liquidazione dal 2014) e [REDACTED] nell'anno d'imposta 2013 (in liquidazione dal 2918 e di fatto non operativa dal 2018) operanti nel settore logistico delle merci nonchè verso gli Istituti bancari a fronte delle fidejussioni personali a garanzia delle linee di credito delle suddette società; rilevato che il sovraindebitato quale dipendente di [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione mensile media di circa Euro 1.680,00 mette a disposizione dei creditori, prospettando una durata dal piano di 54 mesi, la somma di Euro 27.837,10 corrisposta in rate mensili di Euro 450,00 da suddividere in proporzione tra i creditori mediante pagamento diretto tramite il datore di lavoro, nonchè la somma ad oggi stimata in Euro 3.200,00, accantonata a partire da luglio 2019, da liberare dal pignoramento promosso da [REDACTED] di 1/5 dello stipendio e non ancora assegnata al creditore precedente, così come risulta da verbale di rinvio dell'udienza fissata il 26 giugno p.v. per l'assegnazione delle somme (R.G.E. [REDACTED] - Tribunale di Bologna);



preso atto che l'istante non è proprietario di beni mobili registrati e che la quota di 1/9 dell'immobile sito in [REDACTED] acquisito per successione *mortis causa* il cui valore, visto il deterioramento e il cattivo stato di conservazione, è stimato in Euro 10.888,88, resta estranea all'accordo collettivo che esclude anche i debiti contratti verso l'Agenzia delle Entrate derivanti rispettivamente dall'accertamento relativo alla [REDACTED] [REDACTED] per i redditi riferiti all'anno 2014 definiti con pace fiscale le cui rate continueranno ad essere onorate, e quelli derivanti dagli accertamenti relativi alla [REDACTED] [REDACTED] per i quali è ancora pendente un contenzioso tributario innanzi alla Commissione Tribunitaria di [REDACTED] oltre ai crediti relativi alle cartelle ammesse alla rottamazione.

Rilevato che allo stato la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, e il proponente offre ai creditori gli elementi di valutazione necessari per esprimere un voto informato, circa l'accordo proposto

FISSA

l'udienza del 17 luglio 2020, ore 12,00 disponendo la comunicazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, della proposta e del presente decreto (almeno 40 gg. prima della fissata udienza) ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica certificata;

DISPONE

- che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che il decreto sia pubblicizzato sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna "www.tribunale.bologna.giustizia.it" e trascritto presso l'agenzia del Territorio.

Bologna, 29 maggio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Rossi

